

Contratto di ACCOGLIENZA

Contratto di Accoglienza:

tra le parti:

Nisida società cooperativa sociale – ONLUS con sede legale in via al deserto, 2 - 23022 Chiavenna (SO), di seguito Nisida,

e:

Cognome e Nome, nato a, il, residente in....., documento n°, cod. fiscale,, di seguito ospite,

premessi che

- a) Nisida è subcomodataria dei locali autonomi di housing sociale disposti nel piano mansarda della Residenza Integrata “Il Deserto” in via al deserto, 2 – 23022 Chiavenna (SO). Gli alloggi sono 3, due monolocali ed uno spazio abitativo di tipo familiare.
- b) Nisida intende dare alle persone che accoglie possibilità e occasioni di promozione sociale, culturale ed economica, favorendo percorsi di socializzazione e di autonomizzazione nel pieno rispetto della legislazione vigente. In particolare intende offrire assistenza:
 - per l'orientamento alla ricerca del lavoro;
 - per la sistemazione alloggiativa temporanea;
 - per l'inserimento e l'integrazione nella comunità locale;
 - per la gestione della quotidianità;
 - per le problematiche riguardanti i rinnovi e la richiesta del permesso di soggiorno e delle altre pratiche correlate (ricongiungimenti familiari, ecc.).
- c) Le prestazioni di Nisida sono effettuate su richiesta della persona e del servizio inviante in base alle possibilità della Cooperativa ed a insindacabile determinazione della stessa.
- d) Le modalità e la durata di fruizione saranno indicate in forma scritta di volta in volta dai responsabili di Nisida.
- e) L'assistenza alloggiativa e l'accompagnamento è parte integrante dell'assistenza complessiva erogata che implica l'elaborazione di un progetto personale di integrazione sociale.

si conviene e stipula il presente Contratto di Accoglienza così disciplinato:

1. La premessa costituisce parte integrante del contratto.
2. Nisida concede all'ospite il locale autonomo descritto nelle premesse al punto a) perché se ne serva secondo l'uso consentito per destinazione e definito nelle premesse. Il locale sarà condiviso con

3. L'ospite è responsabile della custodia e della cura del locale e di quanto in esso contenuto (mobili, arredi, apparecchiature igienico-sanitarie, suppellettili, porte...). Egli dichiara di aver preso visione dell'immobile in ogni sua parte, di averne constatato lo stato di conservazione e manutenzione e di averlo trovato idoneo all'uso pattuito nel presente contratto ed in tale stato si obbliga a restituirlo alla scadenza del contratto pena il risarcimento per qualsiasi eventuale danno arrecato.
4. Il contratto definisce una accoglienza temporanea della durata concordata di mesi a decorrere da L'ospitalità non è rinnovabile, salvo esigenze eccezionali e motivate. In tal caso sarà firmato un accordo di proroga dall'accoglienza per un periodo non superiore ai 6 mesi.
5. L'ospite non potrà subaffittare o dare ospitalità a nessuno, in nessuna forma, pena la rottura immediata del presente accordo, salvo diverse disposizioni scritte da parte di Nisida stessa.
6. Questo accordo non è un contratto di affitto, né stabilisce a favore dell'ospite diritti di qualsiasi tipo sull'appartamento, ma si limita ad essere un accordo di tipo socio/educativo. Di conseguenza:
 - a) l'ospite si obbliga a lasciare libero accesso ai locali agli operatori. La visita avverrà, di regola, in presenza dell'ospite, concordando i tempi. Quando necessario, gli incaricati della Cooperativa potranno accedere ai locali in qualsiasi momento, anche senza preavviso e/o in assenza dell'ospite. L'eventuale impedimento all'accesso è causa immediata di scioglimento del presente patto.
 - b) qualora l'ospite si comporti in modo non compatibile con il proseguimento del rapporto di fiducia alla base del presente accordo, non rispetti quanto in esso previsto, non osservi il Regolamento della Casa o trasgredisca gli accordi di progetto stabiliti con i propri operatori, Nisida potrà sciogliere il presente accordo comunicandolo per iscritto. Dalla data della comunicazione, l'ospite dovrà lasciare l'appartamento entro 15 gg. in caso contrario Nisida potrà esigere l'immediato sgombero dell'appartamento in cui è temporaneamente alloggiato l'ospite.
 - c) l'ospite si obbliga ad osservare le indicazioni sul rilascio dell'appartamento che gli verranno date da Nisida.
 - d) Nisida non è responsabile in alcun modo dei beni di proprietà dell'ospite contenuti nel locale. In caso di rilascio del locale, l'ospite già fin d'ora assicura che sgombrerà i locali da tutti gli oggetti di sua proprietà nei tempi che Nisida stessa gli indicherà.
 - e) qualora l'ospite non lasci liberi i locali dalle proprie cose nei tempi previsti queste saranno considerate come abbandonate e quindi consegnate alla pubblica discarica.

- f) ogni ospite verserà la quota mensile di 350,00 € a titolo di retta. La retta comprende l'utilizzo dell'alloggio, le spese di riscaldamento, illuminazione, acqua, gas, la manutenzione ordinaria dell'alloggio, dei mobili e dell'arredo e l'accompagnamento nel progetto individuale di accoglienza.

All'inizio di ogni anno solare detta quota verrà aggiornata sulla base dell'indice ISTAT.

La quota mensile per un totale di 350,00 € dovrà essere versata anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese sul c/c bancario intestato a Cooperativa Nisida presso Credito Valtellinese, indicando "quota mensile" come causale. Il ritardo dei pagamenti comporterà la risoluzione del presente contratto e il conseguente allontanamento dall'alloggio.

7. L'ospite dichiara di avere visto e accettato interamente il Regolamento della Casa.

Il sottoscritto:

DICHIARA

di aver letto e accettato il presente contratto e l'allegato Regolamento della casa.

Chiavenna,

NISIDA

Nisida società cooperativa
sociale – ONLUS

Responsabile di cooperativa

OSPITE

ospite